

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate***

di Lucia Recchioni



Seminario di specializzazione  
**DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP:  
GLI ULTIMI CONTROLLI**  
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!  
accedi al sito >

L'[articolo 5 D.L. 41/2021](#) ha previsto la possibilità di **definire in via agevolata**, ovvero beneficiando dell'**integrale stralcio delle sanzioni**, le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018**.

L'agevolazione riguarda soltanto i **titolari di partita Iva** che hanno **subito una riduzione del volume d'affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all'anno precedente**.

Con il [provvedimento prot. n. 275852/2021](#), pubblicato ieri, **19 ottobre**, l'Agenzia delle entrate ha dettato le **disposizioni attuative** prevedendo la possibilità di **accedere al beneficio** in esame **versando gli importi** dovuti entro l'ordinario termine di **30 giorni** dal ricevimento dell'avviso bonario, anche **ratealmente**.

Di seguito si richiamano, in un **prospetto di sintesi**, gli aspetti più rilevanti dalla c.d. "**definizione agevolata degli avvisi bonari**".

**Definizione agevolata:** Nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata **non sono dovute le sanzioni** (o le **somme aggiuntive**, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità.

Sono invece interamente **dovuti gli interessi**.

**Ambito soggettivo** Possono beneficiare della "**definizione agevolata degli avvisi bonari**" i contribuenti:

- con **partita Iva attiva al 23 marzo 2021**
- che hanno subito nel 2020 una **riduzione del volume d'affari maggiore del 30%** rispetto al periodo d'imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla

presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del volume d'affari, **l'ammontare dei ricavi e compensi** derivanti dalle **dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta 2019 e 2020**).

**Oggetto della  
definizione agevolata**

Somme dovute a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni** relative ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2017** e al **31 dicembre 2018**.

Nello specifico la definizione si applica:

- alle **comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020** e non inviate per effetto della sospensione;
- alle **comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021**.

**Come si perfeziona la  
definizione agevolata**

Sussistendo i presupposti, il contribuente deve limitarsi a **pagare gli importi dovuti entro i termini ordinariamente previsti**, ovvero **entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario**, anche tramite **rateizzazione**.

Considerato, inoltre, che l'efficacia della definizione è **subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final *«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»*, i contribuenti devono presentare **apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021**, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, **entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento**.